



DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento	I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate al fine di attribuire il codice fiscale e di regolamentare le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA. Potranno essere comunicati ai soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).
Conferimento dati	I dati richiesti con il presente modello devono essere forniti obbligatoriamente per ottenere l'attribuzione del codice fiscale e/o per comunicare l'inizio attività, la variazione dati o la cessazione dell'attività ai fini IVA. L'indicazione dei dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Modalità del trattamento	I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti (quali ad esempio le Camere di Commercio), nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
 Titolare del trattamento	L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della So.ge.i. S.p.A., in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o di comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

1

1

TIPO DI DICHIARAZIONE		DATA INIZIO	
1	INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA		
	ESTREMI REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO (v. istruzioni)	DATA DI REGISTRAZIONE	UFFICIO NUMERO SOTTO NUMERO SERIE
2	INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA (per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale)	C	CODICE FISCALE DATA INIZIO
3	VARIAZIONE DATI		PARTITA IVA DATA VARIAZIONE
4	CESSAZIONE ATTIVITÀ	P	PARTITA IVA DATA CESSAZIONE
5	RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA		

**Sede legale,
amministrativa
o, in mancanza,
Sede effettiva**

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NATURA
GIURIDICA

SIGLA (eventuale)

NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO (riservato a soggetto non residente)

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

SCRITTURE

CAP

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)

PROVINCIA

**Domicilio fiscale
se diverso dalla
sede legale,
amministrativa o
effettiva**

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

SCRITTURE

CAP

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

**Attività esercitata
e luogo di esercizio
In caso di più attività
indicare l'attività
prevalente**

CODICE ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

SCRITTURE

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

Attività di commercio elettronico

INDIRIZZO DEL SITO WEB

PROPRIO

OSRITANTE

INTERNET SERVICE PROVIDER

CESSAZIONE

C

QUADRO C RAPPRESENTANTE				
COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME	CODICE CARICA	DATA INIZIO PROCEDIMENTO
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV.	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

SEZIONE 1
OPERAZIONI STRAORDINARIE
TRASFORMAZIONI
SOSTANZIALI SOGGETTIVE

1a	FUSIONE PROPRIA	1b	FUSIONE PER INCORPORAZIONE	1c	CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA
1d	SCISSIONE TOTALE	1e	SUCCESSIONE EREDITARIA		
2a	CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA	2b	SCISSIONE PARZIALE		
PL	Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997				

**Indicare la partita IVA
(se ditta individuale)
o il codice fiscale (se soggetto
diverso) del soggetto estinto
o trasformato: vedi istruzioni**

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

SEZIONE 2

CONFERIMENTO O CESSIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DEL CODICE FISCALE

DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE O DEL CEDENTE

Task	Percentage
Budgeting	15%
Saving	10%
Investing	5%
Paying bills	10%
Managing credit cards	10%
Managing loans	10%
Managing taxes	10%
Managing insurance	10%
Managing investments	10%
Managing retirement	10%

3	Partita IVA o codice fiscale del conferitario o cessionario
---	---

PL Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

State	Number of people vaccinated (millions)
Alabama	~10
Alaska	~10
Arizona	~10
Arkansas	~10
California	~10
Colorado	~10
Connecticut	~10
Delaware	~10
District of Columbia	~10
Florida	~10
Georgia	~10
Hawaii	~10
Idaho	~10
Illinois	~10
Indiana	~10
Iowa	~10
Kansas	~10
Kentucky	~10
Louisiana	~10
Maine	~10
Maryland	~10
Massachusetts	~10
Michigan	~10
Minnesota	~10
Mississippi	~10
Missouri	~10
Montana	~10
Nebraska	~10
Nevada	~10
New Hampshire	~10
New Jersey	~10
New Mexico	~10
New York	~10
North Carolina	~10
North Dakota	~10
Ohio	~10
Oklahoma	~10
Oregon	~10
Pennsylvania	~10
Rhode Island	~10
South Carolina	~10
South Dakota	~10
Tennessee	~10
Texas	~10
Utah	~10
Vermont	~10
Virginia	~10
Washington	~10
West Virginia	~10
Wisconsin	~10
Wyoming	~10

SEZIONE 3

ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'UTILIZZO DEL PLAFOND TRASFERITO (art. 8, quarto comma)

4 Partita IVA o codice fiscale del locatore

State	Number of people vaccinated (millions)
Alabama	~1
Alaska	~1
Arizona	~10
Arkansas	~1
California	~45
Colorado	~10
Connecticut	~1
Delaware	~1
District of Columbia	~1
Florida	~10
Georgia	~10
Hawaii	~1
Idaho	~1
Illinois	~10
Indiana	~1
Iowa	~1
Kansas	~1
Kentucky	~1
Louisiana	~1
Maine	~1
Maryland	~1
Massachusetts	~1
Michigan	~10
Minnesota	~10
Mississippi	~1
Missouri	~1
Montana	~1
Nebraska	~1
Nevada	~1
New Hampshire	~1
New Jersey	~10
New Mexico	~1
New York	~10
North Carolina	~10
North Dakota	~1
Ohio	~10
Oklahoma	~1
Oregon	~10
Pennsylvania	~10
Rhode Island	~1
South Carolina	~1
South Dakota	~1
Tennessee	~1
Texas	~10
Utah	~1
Vermont	~1
Virginia	~10
Washington	~10
West Virginia	~1
Wisconsin	~10
Wyoming	~1

QUADRO E

SEZIONE 1

TIPO COMUNICAZIONE		CODICE FISCALE			
A	C				
		INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)			
C.A.P.		COMUNE (senza abbreviazione)		PROVINCIA	

TIPO COMUNICAZIONE		CODICE FISCALE	
A	C		
INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)			
C.A.P.		COMUNE (senza abbreviazione)	PROVINCIA

SEZIONE 2

LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL'ESTERO

TIPO COMUNICAZIONE		INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)	
A	C		
		CITTÀ	STATO ESTERO
TIPO COMUNICAZIONE		INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)	
A	C		
		CITTÀ	STATO ESTERO

QUADRO F
EVENTUALI ALTRI
RAPPRESENTANTI
O SOCI

TIPO COMUNICAZIONE										TIPO COMUNICAZIONE									
A		C		QUOTA %		R		A		C		QUOTA %		R					
CODICE FISCALE										CODICE FISCALE									
CODICE FISCALE										CODICE FISCALE									
CODICE FISCALE										CODICE FISCALE									
CODICE FISCALE										CODICE FISCALE									

SEZIONE 1

ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

[illegible]

SEZIONE 2

ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

TIPO COMUNICAZIONE ☐ A ☐ C	TIPO SEDE ☐	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) C.A.P. _____ COMUNE _____	SCRITTURE CONTABILI ☐
TIPO COMUNICAZIONE ☐ A ☐ C	TIPO SEDE ☐	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) C.A.P. _____ COMUNE _____	SCRITTURE CONTABILI ☐
TIPO COMUNICAZIONE ☐ A ☐ C	TIPO SEDE ☐	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) C.A.P. _____ COMUNE _____	SCRITTURE CONTABILI ☐
TIPO COMUNICAZIONE ☐ A ☐ C	TIPO SEDE ☐	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) C.A.P. _____ COMUNE _____	SCRITTURE CONTABILI ☐
TIPO COMUNICAZIONE ☐ A ☐ C	TIPO SEDE ☐	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) C.A.P. _____ COMUNE _____	SCRITTURE CONTABILI ☐
TIPO COMUNICAZIONE ☐ A ☐ C	TIPO SEDE ☐	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) C.A.P. _____ COMUNE _____	SCRITTURE CONTABILI ☐
TIPO COMUNICAZIONE ☐ A ☐ C	TIPO SEDE ☐	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) C.A.P. _____ COMUNE _____	SCRITTURE CONTABILI ☐
TIPO COMUNICAZIONE ☐ A ☐ C	TIPO SEDE ☐	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) C.A.P. _____ COMUNE _____	SCRITTURE CONTABILI ☐
TIPO COMUNICAZIONE ☐ A ☐ C	TIPO SEDE ☐	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) C.A.P. _____ COMUNE _____	SCRITTURE CONTABILI ☐

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO H
PRESUNZIONE DI
CESSIONE – RAPPORTO
DI RAPPRESENTANZA
ART. 1, COMMA 4,
D.P.R. N. 441/1997

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE

QUADRO I
ALTRE INFORMAZIONI
IN SEDE
DI INIZIO ATTIVITÀDati relativi all'immobile
destinato all'esercizio
dell'attività

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

TELEFONO

prefisso

numero

FAX

prefisso

numero

SITO WEB

TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE

TIPO DI CATASTO

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO
DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni)

DATA DI REGISTRAZIONE

UFFICIO

NUMERO

SOTTO NUMERO

SERIE

Dati relativi all'attività
esercitata

VOLUME ACQUISTI PRESUNTO

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

VOLUME CESSIONI PRESUNTO

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA

LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO

INVESTIMENTI INIZIALI

euro

0 – 5.000

euro

5.001 – 50.000

euro

50.001 – 200.000

oltre euro

200.000

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COSTRUTTORI

ALLEGATI**QUADRI COMPILATI**
E FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri

A**B****C****D****E****F****G****H****I**

(barrare)

Totale
Pagine

DATA

CODICE FISCALE

FIRMA DEL DICHIARANTE

DELEGA

Il sottoscritto

delega il Sig.

nato a

il

a presentare in sua vece il presente modello

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**RISERVATO**
ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei CAF

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno

giorno

mese

anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

A cosa serve il modello

Questo modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività, previste dall'art. 35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539. Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di qualsiasi dato comunicato in precedenza o dalla data di cessazione dell'attività stessa.

Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codice fiscale del contribuente. Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale (tipo di dichiarazione 1 del quadro A) deve essere riportato il codice fiscale del rappresentante indicato nel quadro C.

Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l'apposito campo posto in alto a destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve essere invece indicato nel riquadro "quadri compilati e firma della dichiarazione".

Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., ecc.).

Le date devono essere espresse in forma numerica, riportando nell'ordine giorno, mese e anno (es. 15 giugno 2012 = 15 06 2012).

Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).

La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM; Stato Estero = EE).

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le **opzioni** e le **revoche** previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate con questo modello ma esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA, tenendo conto del comportamento concludente assunto durante l'anno dal contribuente. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Soggetti non residenti

I soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, terzo comma, devono utilizzare questo modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35.

Si evidenzia che il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA di cui sono in possesso.

Dove trovare il modello

Il modello e le istruzioni possono essere scaricati gratuitamente e stampati, anche in bianco e nero, dai siti Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it**.

Come presentare il modello

Le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate con le modalità di seguito riportate.

Per i contribuenti obbligati all'iscrizione al Registro delle imprese:

- con Comunicazione Unica (ComUnica) per via telematica o su supporto informatico. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Per i contribuenti non obbligati all'iscrizione al Registro delle imprese:

- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, da inviare a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
- per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

AVVERTENZA: nei casi di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta (caselle **1** del quadro D) la dichiarazione prevista dall'art. 35 deve essere presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. Pertanto, il soggetto che si estingue (società incorporata, scissa, conferente, ecc.) non deve presentare la dichiarazione di cessazione attività in quanto tale informazione viene acquisita tramite la dichiarazione di inizio attività o variazione dati da presentare a cura del soggetto subentrante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, ecc.). Nelle ipotesi invece di conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale (caselle **2** del quadro D) in cui il soggetto trasformato continua ad operare con la propria partita IVA, la dichiarazione deve essere presentata anche da parte di quest'ultimo soggetto ma il quadro D deve essere compilato unicamente nella dichiarazione presentata dal soggetto beneficiario o risultante dalla trasformazione. In tali casi il contribuente dovrà consultare preventivamente le istruzioni al quadro D.

Barrare una delle seguenti caselle:

- 1** nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di fusione, scissione, successione, ecc; indicare la data di inizio.
La casella deve essere barrata anche dai gestori degli speciali **depositi IVA** previsti dall'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, destinati a custodire beni per conto terzi, i quali ai sensi del comma 7 del medesimo articolo assumono la veste di rappresentante fiscale, con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, anche per conto di soggetti non comunitari per gli adempimenti relativi alle operazioni concernenti i beni in deposito (vedi istruzioni al campo natura giuridica).
L'ufficio attribuisce al contribuente la partita IVA, coincidente con il codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività.
Estremi di registrazione dell'atto costitutivo: indicare gli estremi di registrazione solo nel particolare caso in cui l'atto sia stato registrato senza l'indicazione del codice fiscale (circolare n. 251/E del 1998).
- 2** nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale, che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di incorporazione, successione, conferimento d'azienda; indicare il codice fiscale e la data di inizio.
In tale ipotesi l'ufficio attribuisce al contribuente il numero di partita IVA che resterà invariato anche in caso di variazione del domicilio fiscale fino al momento di cessazione dell'attività.
Gli **enti non commerciali**, non soggetti passivi d'imposta, che richiedono l'attribuzione del numero di partita IVA al solo fine del pagamento in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, devono inoltre barrare la casella ☐ (D.L. 331/1993).

- 3** in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso del numero di partita IVA; indicare il numero di partita IVA e la data della variazione.
La casella deve essere barrata anche qualora venga intrapresa una **nuova attività** in aggiunta ad altre già esercitate ovvero nel caso di **cessazione di una o più attività esercitate** ma con proseguimento di altre attività (vedere sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).

La casella deve essere altresì barrata anche nell'ipotesi di variazione di dati intervenuta in conseguenza di incorporazione, scissione, successione, conferimento, ecc.

ATTENZIONE: in caso di dichiarazione di variazione devono essere comunicati negli appositi campi solo i dati variati omettendo di indicare i dati rimasti immutati, ad eccezione dei dati richiesti nel quadro B relativi al soggetto d'imposta. Tali dati infatti – con la sola esclusione del riquadro relativo all'attività di commercio elettronico – devono essere sempre indicati al fine di consentire la corretta acquisizione della dichiarazione in Anagrafe Tributaria.

Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello.

- 4** nel caso di DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ indicare il numero di partita IVA e la data di cessazione. Inoltre, i soggetti che, pur cessando l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, continuano ad esercitare attività non soggette ad IVA utilizzando il codice fiscale attribuito, devono barrare la **casella P**.

La casella **4** deve essere altresì barrata dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, da un **soggetto non residente** nel territorio dello Stato nell'ipotesi particolare in cui tale ultimo soggetto intenda assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA direttamente, ai sensi dell'art. 35-ter. In tal caso il soggetto non residente sarà tenuto a presentare al Centro operativo di Pescara, prima dell'effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, la dichiarazione prevista dal citato art. 35-ter utilizzando il modello ANR. Si precisa che in tal caso deve essere altresì barrata la **casella P** al fine di consentire al soggetto non residente che successivamente provvederà ad identificarsi direttamente, di continuare ad utilizzare il codice fiscale già attribuitogli (vedi paragrafo soggetti non residenti).

Nel caso di cessazione di una o più attività ma con proseguimento di altre attività, deve essere barrata esclusivamente la casella **3** (variazione dati).

- 5** nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di codice fiscale o il numero di partita IVA.

N.B.: la data di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività non può essere successiva alla data di presentazione del modello.

QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione così come risulta dall'atto costitutivo o dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (SDF per Società di fatto, SAS per Società in accomandita semplice, SAPA per Società in accomandita per azioni, SNC per Società in nome collettivo, SPA per Società per azioni, SRL per Società a responsabilità limitata). Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

Si pone in evidenza che il **codice 52 (depositi IVA in conto terzi)** deve essere indicato dai gestori di depositi IVA esclusivamente nelle ipotesi di richiesta ovvero di chiusura della partita IVA (caselle **1** o **4** del quadro A) da utilizzare in veste di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, anche per conto di soggetti non comunitari che effettuano operazioni relative a beni in deposito, come previsto dall'art. 50-bis, comma 7, del D.L. n. 331/1993.

SIGLA: riportare la sigla (eventuale) con cui viene abbreviata la denominazione o ragione sociale del contribuente.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza ovvero altro numero identificativo attribuito.

SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA o, in mancanza, SEDE EFFETTIVA

Nel caso di **soggetto non residente** in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione ovvero abbia nominato un rappresentante fiscale devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

INDIRIZZO: indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa o, in mancanza di questa, della sede effettiva; nel caso di **indirizzo estero** indicare anche la città.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

COMUNE: nel caso di **indirizzo estero** indicare lo Stato.

DOMICILIO FISCALE

I soggetti diversi dalle persone fisiche, a norma dell'articolo 58 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell'articolo 59 del DPR 600/73, in un comune diverso da quello previsto in via generale, il provvedimento di variazione del domicilio fiscale ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

Questa sezione, pertanto, deve essere compilata solo dai soggetti non residenti, con sede estera, che dovranno indicare la sede della stabile organizzazione in Italia ovvero il domicilio fiscale del rappresentante fiscale nominato nello Stato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

ATTIVITÀ ESERCITATA E LUOGO DI ESERCIZIO

AVVERTENZA: in questo riquadro devono essere indicati i dati riferiti all'attività esercitata dal contribuente e il luogo di esercizio. In caso di esercizio di più attività indicare i dati relativi all'attività esercitata in via prevalente dal contribuente con riferimento al volume d'affari e al momento di presentazione della dichiarazione. Le informazioni concernenti le altre attività eventualmente svolte e gli altri luoghi di esercizio vanno comunicate nel quadro G.

Si precisa che non deve essere presentata apposita comunicazione di variazione dati qualora si verifichi esclusivamente lo spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedentemente comunicate.

Nel caso in cui venga intrapresa una nuova attività in aggiunta ad altre già esercitate e comunicate, i dati ad essa relativi devono essere indicati in questo riquadro riservato all'attività prevalente soltanto qualora tale attività si presume prevalente rispetto alle altre; i dati riguardanti l'attività precedentemente esercitata come prevalente e già comunicata, devono invece essere indicati nel quadro G esclusivamente nel caso in cui la stessa venga cessata, barrando la casella ☐. Negli altri casi l'attività precedentemente esercitata in via prevalente sarà infatti considerata automaticamente attività secondaria.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

AVVERTENZA: nel caso in cui in sede di dichiarazione di inizio attività sia indicata una delle attività individuate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal provvedimento del 14 gennaio 2008, è prevista la compilazione del quadro I per l'indicazione della tipologia prevalente della clientela, della presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico e degli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attività.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: riportare la descrizione corrispondente al codice attività indicato.

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato in caso di inizio attività ovvero qualora venga intrapresa una nuova attività che si presume prevalente (tipo di dichiarazione 1, 2 o 3 del quadro A), **soltanto** se il contribuente ritiene di realizzare, nell'anno o nella frazione d'anno, un volume d'affari che comporti, **quale regime naturale**, l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta (ad esempio agricoltori esonerati, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e contribuenti minori esercenti attività di spettacolo).

Per quanto riguarda le modalità di determinazione del volume d'affari da indicare, i contribuenti devono far riferimento agli articoli 20 e 36 nonché alle specifiche norme disciplinanti i singoli regimi speciali.

Il volume d'affari presunto deve essere espresso in **unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS: la casella deve essere barrata prima dell'effettuazione di acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni individuati dal decreto 22 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'art. 60-bis, dai soggetti tenuti a presentare apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria all'ufficio competente, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, emanato in attuazione del comma 15-ter dell'articolo 35. La casella deve essere barrata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività dai contribuenti che prevedono di effettuare già in quel momento, anche in via occasionale, acquisti intra-

comunitari aventi ad oggetto i beni individuati dall'articolo 60-bis, ovvero in sede di presentazione di una dichiarazione di variazione dati dai contribuenti, titolari di partita IVA rilasciata a partire dal 1° novembre 2006, che nel corso del triennio successivo intendono effettuare i predetti acquisti (circolare n. 27 dell'11 maggio 2007).

AVVERTENZA: questa casella non deve essere utilizzata per richiedere l'inclusione nell'archivio VIES; per questa opzione è necessario compilare il Quadro I (vedere istruzioni a pag. 12).

INDIRIZZO: indicare il luogo in cui viene principalmente esercitata l'attività indicata se diverso dalla sede legale, amministrativa, effettiva ovvero nel caso di stabile organizzazione anche dal domicilio fiscale. Eventuali ulteriori luoghi nei quali viene esercitata l'attività prevalente vanno indicati nel quadro G, sezione 2.

Nel caso particolare di compilazione della dichiarazione da parte di **rappresentante fiscale** di soggetto non residente in Italia i campi relativi all'indirizzo non devono essere compilati.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO

Compilare se il soggetto esercita attività di commercio elettronico.

INDIRIZZO DEL SITO WEB: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare l'indirizzo del sito WEB.

Barrare la casella "PROPRIO" nel caso in cui si sia titolari di un sito WEB autonomo.

Barrare la casella "OSPITANTE" nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.

INTERNET SERVICE PROVIDER: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.

Barrare la casella "CESSAZIONE" nel caso in cui il contribuente cessi l'attività di commercio elettronico continuando comunque ad esercitare attività rilevanti agli effetti dell'IVA. In questo caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3.

QUADRO C

RAPPRESENTANTE

Indicare i dati identificativi del rappresentante legale oppure, in mancanza, di un socio amministratore. In caso di più rappresentanti in questo quadro devono essere indicati i dati di un solo soggetto, mentre i dati relativi agli altri rappresentanti, compresi quelli relativi ai rappresentanti negoziali, vanno indicati nel quadro F. Nel caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione o in amministrazione controllata i dati si riferiranno, rispettivamente, al curatore fallimentare o al liquidatore o al commissario giudiziale o alle altre figure individuate nella tabella codice carica.

Nel caso in cui il **rappresentante** sia **anche depositario** delle scritture contabili deve compilare il quadro E indicando in ogni caso l'indirizzo presso il quale le stesse sono conservate unitamente al proprio codice fiscale.

Se il soggetto non residente ha nominato un **rappresentante fiscale** in Italia indicare i dati identificativi di tale soggetto utilizzando il codice di carica 6 ovvero il codice di carica 10 relativo alla particolare figura di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, tenuto esclusivamente agli obblighi di fatturazione delle operazioni e di compilazione e presentazione degli elenchi Intrastat.

Nel caso in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, in questo quadro devono essere indicati i dati identificativi di tale soggetto, mentre nel quadro F deve essere indicato il codice fiscale del rappresentante legale o in mancanza di chi ne ha l'amministrazione anche di fatto.

Nell'ipotesi in cui occorra comunicare l'avvenuta nomina del rappresentante fiscale previsto dall'art. 17, terzo comma, in luogo di quello in precedenza nominato con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993 – a seguito dell'effettuazione di operazioni attive o passive che comportano il pagamento dell'imposta o il relativo recupero – in questo quadro deve essere compilato indicando il codice di carica 6; il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3.

Se il contribuente non residente si avvale di una **stabile organizzazione** in Italia, indicare i dati identificativi della persona fisica responsabile utilizzando il codice di carica 1.

CODICE CARICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria) ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

DATA INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento di nomina relativamente ai codici carica 3, 4, 5, 8 e 15.

QUADRO D

OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE E ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Questa sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione (caselle **1** : fusione, scissione totale ecc.) sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA (caselle **2** : conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale).

La **sezione** deve essere **compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predette trasformazioni** (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell'ipotesi di scissione, ecc.).

La compilazione di questa sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta **l'automatica cancellazione della partita IVA** di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale.

AVVERTENZA: questa sezione non deve essere compilata nelle particolari ipotesi di conferimento, cessione e donazione d'azienda in cui il conferente, cedente o donante mantenga il proprio codice fiscale o la partita IVA al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. In tal caso, infatti, tale soggetto dovrà presentare una propria dichiarazione compilando la sezione 2.

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di dichiarazione specificato nel quadro A:

1a FUSIONE PROPRIA: riguarda l'ipotesi in cui più soggetti si fondono dando luogo ad un soggetto di nuova costituzione. La casella deve essere barrata dalla società risultante dalla fusione che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti fusi.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA delle società fuse.
Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 1; indicare come data di inizio quella della fusione.

1b FUSIONE PER INCORPORAZIONE: si realizza mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un soggetto già esistente. La casella deve essere barrata dalla società incorporante che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti incorporati.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA delle società incorporate.

I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:

- tipo 2, se il soggetto incorporante, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'incorporazione; indicare come data di inizio quella dell'incorporazione;
- tipo 3, se il soggetto incorporante è già in possesso del numero di partita IVA; indicare come data di variazione quella dell'incorporazione.

1c CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA: riguarda l'ipotesi di trasformazione comportante il trasferimento totale dell'azienda; la casella deve essere barrata dal soggetto conferitario, cessionario o donatario indicando negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti conferenti o cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona fisica oppure i numeri di partita IVA qualora i soggetti conferenti, cedenti o donanti siano imprenditori individuali. Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA indicati (vedere avvertenza di questa sezione).

Si precisa che tra i casi di conferimento totale dell'azienda è compresa anche l'ipotesi della **modificazione di ditta individuale in società** consistente nella costituzione di una società a seguito di conferimento d'azienda da parte di uno o più imprenditori individuali.

I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:

- tipo 1, se il soggetto risultante dalla trasformazione, non in possesso di codice fiscale, inizia l'attività a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
- tipo 2, se il soggetto risultante dalla trasformazione, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
- tipo 3, se il soggetto conferitario, cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

1d SCISSIONE TOTALE: si realizza mediante il trasferimento dell'intero patrimonio della società a più società preesistenti o di nuova costituzione. Ogni società beneficiaria, tenuta a compilare un'apposita dichiarazione, deve barrare questa casella indicando negli appositi spazi il codice fiscale della società scissa.

Tale comunicazione determina l'automatica estinzione del codice fiscale nonché della partita IVA della società scissa.

I tipi di dichiarazione possibili del quadro A sono:

- tipo 1, se la società beneficiaria inizia l'attività a seguito della scissione; indicare come data di inizio quella della scissione;
- tipo 3, se la società beneficiaria è già in possesso del numero di partita IVA; indicare come data di variazione quella della scissione.

1e SUCCESSIONE EREDITARIA: la casella deve essere barrata dagli eredi del soggetto deceduto indicando negli appositi spazi il numero di partita IVA del defunto.

Tale comunicazione determina l'automatica estinzione della partita IVA del soggetto deceduto.

I tipi di dichiarazione del quadro A possibili sono:

- tipo 1, se gli eredi, precedentemente non costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto;
- tipo 2, se gli eredi, già associati ma non esercitanti un'attività soggetta ad IVA, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto;
- tipo 3, se gli eredi, già costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto, assorbendole in una attività soggetta ad IVA.

In tutti i casi va indicata come data di inizio o variazione quella del decesso.

ATTENZIONE: se gli eredi non intendono proseguire l'attività del contribuente deceduto devono compilare il modello AA9 (persone fisiche).

2a CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA: in tale ipotesi si realizza il trasferimento di un ramo dell'azienda a favore di una società. La casella deve essere barrata dal soggetto conferitario, cessionario o donatario che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti conferenti o cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persone fisiche ovvero i numeri di partita IVA qualora i soggetti conferenti, cedenti o donanti siano imprenditori individuali.

I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:

- tipo 1, se il soggetto risultante dalla trasformazione, non in possesso di codice fiscale, inizia l'attività a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
- tipo 2, se il soggetto risultante dalla trasformazione, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
- tipo 3, se il soggetto conferitario, cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

Si ricorda che il soggetto conferente, cedente o donante, deve in questo caso presentare la dichiarazione di variazione dati per comunicare le variazioni intervenute, senza compilare questo quadro.

2b **SCISSIONE PARZIALE:** si realizza mediante il trasferimento di parte del patrimonio di una società a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.

Ogni società beneficiaria, tenuta a compilare un'apposita dichiarazione, deve barrare questa casella indicando negli appositi spazi il codice fiscale della società scissa.

I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:

- tipo 1, se la società beneficiaria, non in possesso di codice fiscale, inizia l'attività a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella della scissione;
- tipo 3, se la società beneficiaria è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella della scissione.

Si ricorda che la società scissa deve presentare la dichiarazione di variazione dati per comunicare le variazioni intervenute, senza compilare questo quadro.

PL la casella deve essere barrata dai contribuenti che, a seguito delle ipotesi di trasformazione sopra illustrate, intendano esercitare, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di acquistare beni e servizi, o di importare beni, senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 2: CONFERIMENTO O CESSIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DEL CODICE FISCALE E DELLA PARTITA IVA

La sezione deve essere compilata **esclusivamente dai soggetti che hanno trasferito l'azienda** mediante conferimento o cessione ma mantengono il proprio codice fiscale e la partita IVA al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. In tal caso deve essere barrata la casella 3, indicando le partite IVA delle ditte individuali ovvero i codici fiscali dei soggetti diversi da persona fisica ai quali è stata trasferita l'azienda.

Il tipo di dichiarazione del quadro A è il tipo 3; indicare come data di variazione quella del conferimento o della cessione.

PL la casella deve essere barrata nel caso in cui sia stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 3: ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

La sezione deve essere compilata dai soggetti che acquisiscono un'azienda o un ramo aziendale in affitto **esclusivamente** nell'ipotesi in cui nel relativo contratto sia espressamente previsto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Deve essere barrata la casella **4**, indicando la partita IVA della ditta individuale che ha concesso in affitto l'azienda o il codice fiscale se il concedente è un soggetto diverso da persona fisica.

La compilazione di questa sezione **tiene luogo della comunicazione da effettuare all'ufficio competente** prescritta dall'art. 8, quarto comma.

I tipi di dichiarazione possibili nel quadro A sono:

- tipo 1, se l'affittuario non in possesso del codice fiscale inizia l'attività a seguito dell'affitto; indicare come data di inizio quella del contratto d'affitto.
- tipo 2, se l'affittuario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'affitto; indicare come data di inizio quella del contratto d'affitto.
- tipo 3, se l'affittuario è già titolare di partita IVA; indicare come data di variazione quella del contratto d'affitto.

QUADRO E

LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

SEZIONE 1: SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Indicare il **codice** o i **codici fiscali** dei soggetti depositari nonché i dati relativi ai **luoghi di conservazione** delle scritture contabili.

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella **A** in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo depositario o di un nuovo luogo di conservazione delle scritture contabili;
- barrare la casella **C** per comunicare la cessazione di un depositario in precedenza indicato ovvero per comunicare che le scritture contabili non sono più conservate presso un luogo in precedenza indicato.

Nel caso in cui debba essere comunicata la **sostituzione di un depositario**, nel primo riquadro deve essere barrata la casella **C** indicando solo il codice fiscale del depositario sostituito omettendo l'indica-

zione del luogo o dei luoghi in cui lo stesso conservava le scritture contabili, nel secondo riquadro deve invece essere barrata la casella ☐ A indicando il codice fiscale del nuovo depositario nonché il luogo o i luoghi ove sono attualmente conservate le scritture contabili.

Nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la **variazione di uno o più luoghi di conservazione** delle scritture contabili già comunicati, nel primo riquadro deve essere barrata la casella ☐ C indicando il codice fiscale del depositario nonché il luogo o i luoghi di conservazione sostituiti; nel secondo riquadro invece deve essere barrata la casella ☐ A indicando il codice fiscale dello stesso depositario nonché il nuovo luogo o i nuovi luoghi di conservazione delle scritture contabili.

SEZIONE 2: LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL'ESTERO

La sezione è riservata all'indicazione dei luoghi di conservazione elettronica delle fatture, dei registri e degli altri documenti previsti ai fini IVA, situati in uno Stato diverso da quello del soggetto emittente (art. 39). In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella ☐ A in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo luogo di conservazione;
- barrare la casella ☐ C per comunicare la cessazione di un luogo di conservazione in precedenza comunicato.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO F EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

Indicare i codici fiscali di eventuali altri rappresentanti quali ad esempio amministratore delegato, rappresentanti negoziali, ecc., barrando la casella ☐ R. Nel particolare caso in cui il rappresentante negoziale sia un soggetto diverso da persona fisica deve essere indicato il codice fiscale del relativo rappresentante legale, del socio amministratore ovvero dei soggetti che in base a specifiche procure hanno il potere di sottoscrivere le dichiarazioni.

Per le società semplici, irregolari o di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associazioni fra artisti o professionisti, indicare i codici fiscali dei soci, con esclusione del socio rappresentante già indicato nel quadro C. Inoltre, in caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiore a 10, è prevista, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, l'indicazione nell'apposito campo della quota di partecipazione.

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella ☐ A in sede di inizio attività ovvero per comunicare nuovi soci o rappresentanti;
- barrare la casella ☐ C per comunicare la cessazione di un socio o di un rappresentante in precedenza indicato.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO G INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 1: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Devono essere elencate le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell'IVA, per le quali è possibile attribuire un distinto codice di attività, con esclusione dell'attività prevalente indicata nel quadro B (vedere sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella ☐ A in sede di inizio attività ovvero in caso di inizio di una nuova attività, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie;
- barrare la casella ☐ C in caso di cessazione di una attività precedentemente esercitata, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere ricercato nella tabella contenente la classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello.

VOLUME D'AFFARI: il volume d'affari presunto deve essere indicato esclusivamente nell'ipotesi di inizio di una nuova attività, nei soli casi e secondo le modalità già illustrate nel quadro B. Tale importo deve essere indicato in unità di euro, effettuando l'arrotondamento secondo i criteri illustrati in precedenza.

CONTABILITÀ SEPARATA: barrare la casella se il contribuente, relativamente all'attività indicata, applica l'imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, a norma dell'art. 36 o di altre specifiche disposizioni.

SEZIONE 2: ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

La sezione deve essere compilata nei casi in cui l'attività prevalente o le altre attività siano esercitate in luoghi diversi da quelli indicati nel quadro B.

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella ☐ A in sede di inizio attività ovvero in caso di apertura di una nuova sede;
- barrare la casella ☐ C in caso di chiusura di una sede preesistente.

TIPO SEDE: deve essere desunto dalla seguente tabella.

1 Filiale	4 Stabilimento	7 Deposito	A Altri
2 Succursale	5 Ufficio	8 Laboratorio	
3 Magazzino	6 Negozio	9 Cantieri all'estero	

Nel caso di indirizzo estero indicare la città nel campo "Indirizzo", lo Stato nel campo "Comune" e la sigla EE nel campo "Provincia".

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO H PRESUNZIONE DI CESSIONE – RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA, ART. 1, COMMA 4, D.P.R. N. 441/1997

Questo quadro deve essere compilato per effettuare la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997, al fine di superare la presunzione di cessione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto. Detta presunzione opera per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Si ricorda che tale comunicazione costituisce prova del rapporto di rappresentanza, sempreché venga effettuata in data anteriore alla consegna dei beni al rappresentante.

Indicare la partita IVA del rappresentante, se persona fisica, ovvero il codice fiscale del rappresentante, se diverso da persona fisica, presso cui il contribuente deposita i propri beni. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3; indicare come data di variazione quella di nomina del rappresentante.

Per ulteriori approfondimenti vedi circolare n. 193/E del 23 luglio 1998.

QUADRO I ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ

La compilazione del quadro è prevista esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e richiede l'indicazione delle specifiche informazioni individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal provvedimento del 14 gennaio 2008, emanato in attuazione del comma 15-ter dell'art. 35 (circolare n. 27 dell'11 maggio 2007).

Indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l'attività di commercio elettronico, già indicato nel quadro B.

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE DESTINATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I dati richiesti vanno forniti con riferimento all'immobile destinato all'esercizio dell'attività prevalente specificando i relativi dati catastali.

Nel campo "titolarità dell'immobile" indicare:

- il codice "P" se si tratta di possesso;
- il codice "D" se si tratta di detenzione (locazione, comodato). In questa ipotesi è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione del relativo contratto.

Nel campo "Tipo catasto" indicare:

- il codice "F" se si tratta di fabbricato;
- il codice "T" se si tratta di terreno.

Il campo **"operazioni intracomunitarie"** deve essere compilato dai contribuenti che intendono manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie al fine di ottenere l'inclusione nell'Archivio VIES (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2014).

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA

I seguenti campi devono essere compilati esclusivamente dai soggetti che hanno indicato nel quadro B una delle attività individuate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal provvedimento del 14 gennaio 2008.

Nel campo **"tipologia della clientela"** deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" se si tratta di imprese;
- "2" se si tratta di enti pubblici;
- "3" se si tratta di consumatori finali;
- "4" se si tratta di altra tipologia.

Il campo **"investimenti iniziali"** deve essere compilato barrando la casella corrispondente all'importo in euro dei predetti investimenti.

Il campo **"investimenti effettuati dai costruttori"** è riservato ai soggetti che svolgono la loro attività nell'ambito del macrosettore costruzioni e deve essere compilato indicando il valore degli investimenti in beni strumentali già effettuati.

ALLEGATI

In questo riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'ufficio e presentati, unitamente alla dichiarazione, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.

QUADRI COMPILATI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare i quadri compilati in tutto o in parte e il numero totale di pagine di cui si compone la dichiarazione. La sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, deve essere apposta dal rappresentante legale, dal socio amministratore o in mancanza da chi ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Indicare nell'apposito campo il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione già compreso nel quadro C o nel quadro F.

DELEGA

Questo riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato all'ufficio.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

Le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività possono essere presentate per via telematica:

- 1) direttamente, attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno della sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate riservata ai servizi telematici e accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali.
- 2) tramite intermediari abilitati.

1) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

- I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:
- del servizio telematico **Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
 - del servizio telematico **Fisconline**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione deve essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione per via telematica pur non essendo obbligato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Fisconline o Entratel sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo: **www.agenziaentrate.gov.it**.

2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati

Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 35, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Società del gruppo (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate.

Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati descritti nel paragrafo seguente.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica di questa dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività o dell'assunzione dell'incarico per la relativa predisposizione, l'impegno a presentare, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o verranno da lui stesso predisposte; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, o dalla società del gruppo seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica, contenente in caso di inizio attività il numero di partita IVA attribuito al contribuente, è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale delle stesse, debitamente sottoscritto, ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE: *la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005".*

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è disponibile nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate riservata ai servizi telematici.